

**COMUNE DI CASTELLI**  
**Provincia di Teramo**  
Tel. 0861/979142. Fax. 0861/979225

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 21-05-2015 Numero 12

Oggetto	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)
---------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 11:40 in Castelli presso la sede del Centro Ceramico Castellano, Villaggio artigiano, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

CARLINI TITO	P	TESTARDI NADIA	A
CARBONE MAURIZIO	P	GIOSUE' ANGELO	A
MELCHIORRE BENITO	P	DI FLAVIO CONCEZIO	A
TRAILANI FRANCO	P	FAIANI ALESSANDRO	A
DE VINCENTIIS DANTE	P		

Assegnati n. 10	Presenti n. 5
In carica n. 9	Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE VINCENTIIS DANTE, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

**PARERI DI REGOLARITA'**

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Data: 08/05/2015	Il Responsabile del servizio interessato <b>MELCHIORRE BENITO</b>
PARERE: Favorevole in ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b>	
Data: 08/05/2015	Il Responsabile del servizio interessato <b>MELCHIORRE BENITO</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

### Premesso che:

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### Premesso che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

**Considerato** che il Comune di Castelli alla data odierna risulta possedere le sotto elencate partecipate:

1. AGENZIA DI SVILUPPO "BORGHI MONTANI" S.c.a.r.l. (IN LIQUIDAZIONE)

Sede: TERAMO;

Capitale sociale: €. 45.000,00;

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,11%

Valore nominale della partecipazione: 500,00

2. MO.TE SPA (MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA)

Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 260.500,00;

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1.54%

Valore nominale della partecipazione: 4.011,00

Data termine: 31/12/2050

3. CENTRO CERAMICO CASTELLANO SCARL

Sede: Castelli;

Capitale sociale: €. 166.515,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 15,31%

Valore nominale della partecipazione: 25.823,00

Data termine: 31/12/2024

4. RUZZO RETI S.P.A.

Sede: Teramo;

**Dato atto** che il Piano è stato elaborato dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e questa assemblea ha esaminato l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* in versione definitiva;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Sentito l'esito della votazione proclamata dal Vice Sindaco come segue:

Presenti votanti n. 5

Favorevole n. 5

UNANIME

#### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi, con ulteriore votazione in forma palese

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, il cui esito è proclamato dal Vice Sindaco come segue:

Presenti votanti n. 5

Favorevoli n. 5

UNANIME

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI CASTELLI  
PROVINCIA DI TERAMO

**Piano di razionalizzazione delle società  
partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. *12* DEL *21-05-2015*



## I - Introduzione generale

### I. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).



Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.



Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.


L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.





II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie



Il comune di Castelli partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AGENZIA DI SVILUPPO "BORGHI MONTANI" S.c.a.r.l. (IN LIQUIDAZIONE)

Sede: TERAMO;

Capitale sociale: €. 45.000,00;

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,11%

Valore nominale della partecipazione: 500,00

2. MO.TE SPA (MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE SPA)

Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 260.500,00;

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 1,54%

Valore nominale della partecipazione: 4.011,00

Data termine: 31/12/2050

3. CENTRO CERAMICO CASTELLANO SCARL

Sede: Castelli;

Capitale sociale: €. 166.515,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 15,31%

Valore nominale della partecipazione: 25.823,00

Data termine: 31/12/2024

4. RUZZO RETI S.P.A.

Sede: Teramo;

Capitale sociale: €. 100.112.000,00

Percentuale partecipazione al capitale sociale: 2,27%

Valore nominale della partecipazione € 2.275.273,00

Data termine: 31/12/2050

### III - Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Borghi Montani Scarl

La Borghi Montani Scarl è una società consortile a totale partecipazione pubblica costituitasi in data 07 dicembre 2006, il cui oggetto sociale consiste nel recupero e valorizzazione dei borghi montani (partita iva 01643640673). Il Comune di Castelli detiene una quota del capitale sociale complessivo corrispondente a € 500,00.

**Il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.**

#### 2. MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente Spa

La MO.TE. Montagne Teramane e Ambiente Spa (partita iva 00884890674), è una società costituitasi in data 28 febbraio 2007 che ha sede a Teramo e che ha per oggetto la costruzione e gestione associata degli impianti di Rifiuti Solidi Urbani, Comprensorio di Teramo il cui capitale sociale è pari a € 260.500,00, e la cui partecipazione del Comune di Castelli è pari allo 1,54%. Nasce con atto costitutivo a rogito del Notaio Andrea Costantini di Teramo Rep. N. 55511 del 28/02/2007, dalla trasformazione del consorzio Co.R.S.U. in Società per Azioni ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, e dell'art.115, comma 7 bis, della legge 18/08/2000, n. 267.

Per la nozione di servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc) ed i servizi d'interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico.

E' in fase di attuazione la normativa regionale in materia di servizio integrato dei Rifiuti. La Regione Abruzzo ha provveduto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 - bis, della legge n. 191/09 e s.m.i., a riformare la governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. L'iter legislativo, conclusosi con l'approvazione della L.R. 21.10.2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06.11.2013) è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima

impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR.

Nel rispetto di cui all'art.1, comma 611, della Legge n.190/2014, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria della MO.TE AMBIENTE S.P.A trattandosi di servizi d'interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

### **3. Centro Ceramico Castellano scarl**

La Società Centro Ceramico Castellano scarl (partita iva 00376170676), è una società consortile a totale partecipazione pubblica costituitasi in data 24/11/1999, il cui oggetto sociale è finalizzato a promuovere la realizzazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali e commerciali ed alle imprese artigiane operanti nel settore ceramico castellano, promuovendo altresì lo sviluppo l'ammodernamento ed il miglioramento della produzione dell'artigianato castellano, intraprendendo tutte quelle iniziative che saranno ritenute opportune per affinarla qualitativamente ed incrementarla sotto il profilo quantitativo. Tra i compiti del Centro Ceramico c'è anche quello di assistere gli artigiani e gli operatori del settore con una idonea consulenza commerciale, finanziaria, legale, tecnica ed artistica attraverso la diffusione della conoscenza e l'apprezzamento dei prodotti dell'artigianato e dell'arte ceramica castellana onde pervenire al suo incremento in Italia e all'Estero. Si avvale della vendita dei prodotti stessi attuando ogni più opportuno sistema di ricerca, di propaganda, di salvaguardia, favorendo attività didattiche in collaborazione con le strutture scolastiche e promuovendo l'informazione, il dibattito e la conoscenza, anche attraverso proprie pubblicazioni.

**Il processo di dismissione della partecipazione sarà avviato entro l'anno corrente.**

### **4. Ruzzo Reti S.p.A**

La Ruzzo Reti S.p.A (partita iva 01522960671), è il gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n.5 (Ente d'Ambito Territoriale n.5) e fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 dei 40 comuni serviti del Teramano.

La Ruzzo Reti s.p.a. gestisce, quindi, servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.


Per la nozione di servizi di interesse generale può farsi riferimento al diritto comunitario secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico. Essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza, giustizia, ecc) ed i servizi d'interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc). In particolare i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico.

Nel rispetto di cui all'art.1, comma 611, della Legge n.190/2014, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione societaria della Società Ruzzo Reti S.p.A trattandosi di servizi d'interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da tale società, che ha un numero di Amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO  
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE



IL VICE SINDACO  
Dott. DE VINCENTIS DANTE


Prot. n. 1602

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo:
  - In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
  - Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
  - A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li 22 MAG 2015



Il Responsabile del Servizio  
(Antonio Di Federico)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:
- E' immediatamente eseguibile perché dichiara urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)
- E' stata esaminata senza rilievi dal Co. Re. Co., sezione di Teramo nella seduta del \_\_\_\_\_ al prot. n. \_\_\_\_\_

Castelli, li 22 MAG 2015



Il Responsabile del Servizio  
(Antonio Di Federico)